

PROSPETTO SINOTTICO DELLE SANZIONI DEL CODICE DISCIPLINARE COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 COORDINATO CON LE ABROGAZIONI DEL C.C.N.L. 11/04/2008 PER INCOMPATIBILITA'

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	ABROGAZIONI C.C.N.L. 11/04/2008 PER INCOMPATIBILITA'
RIMPROVERO VERBALE	Art. 3 comma 4 C.C.N.L. 11.04.2008	> Inosservanza disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro.	a) ...anche il tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
RIMPROVERO SCRITTO		> Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico.	
MULTA DI IMPORTO PARI A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE		> Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza.	
		> Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non sia derivato danno o disservizio.	
		> Rifiuto ad assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.	
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI	Art. 3 comma 5 C.C.N.L. 11.04.2008	> Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa.	c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni e... f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente;
		> Particolare gravità delle mancanze previste al comma 4.	
		> Arbitrario abbandono del servizio.	
		> Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori.	
		> Svolgimento delle attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o infortunio.	
		> Comportamenti non reiterati minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o dei terzi.	
		> Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi.	
		> Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 300 del 1970.	
		> Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purchè non reiterati.	
		> Violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi in assenza di condonna della P.A. al risarcimento del	

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	ABROGAZIONI C.C.N.L. 11/04/2008 PER INCOMPATIBILITA'
<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 6 MESI</p>	<p>Art. 3 comma 6 C.C.N.L. 11.04.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> > <i>Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità.</i> > <i>Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottoscrizione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati.</i> > <i>Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona purchè non reiterati.</i> > <i>Chi avvalli o aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi.</i> > <i>Alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti.</i> > <i>Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Ente o ai terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la P.A.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> b) <i>assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;</i> d) <i>persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;</i> e) <i>esercizi, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;</i> g) <i>fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi...;</i>
<p>LICenziAMENTO CON PREAVVISO</p>	<p>Art. 3 comma 7 C.C.N.L. 11.04.2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> > <i>Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lett a).</i> > <i>Recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lett.c).</i> > <i>Reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'Ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nell'erogazione dei servizi agli utenti.</i> > <i>Ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio.</i> > <i>Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato</i> 	

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	ABROGAZIONI C.C.N.L. 11/04/2008 PER INCOMPATIBILITA'
	Art. 55quater D.LGS. n.165/2001	<p>> <i>Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.</i></p> <p>> <i>Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di</i></p> <p>> <i>Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale la P.A. formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti, contratti o codici di comportamento.</i></p>	<p>c) <i>ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;</i></p> <p>d) <i>mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Ente quando la'ssenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;</i></p> <p>e) <i>continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;</i></p> <p>f) <i>recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;</i></p> <p>g) <i>recidiva, nel biennio, di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;</i></p>
LICENZIAMENTO SENZA PRAVVISIO	Art. 55quater D.LGS. n.165/2001	<p>> <i>Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e</i></p> <p>> <i>Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.</i></p> <p>> <i>Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro.</i></p> <p>> <i>Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.</i></p>	<p>a) <i>terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;</i></p> <p>b) <i>accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;</i></p> <p>d) <i>condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;</i></p>
	Art. 3 comma 8 C.C.N.L. 11.04.2008	<p>> <i>Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua gravità.</i></p> <p>> <i>Violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.</i></p> <p>> <i>L'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.</i></p>	

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI	ABROGAZIONI C.C.N.L. 11/04/2008 PER INCOMPATIBILITA'
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO A 15 GIORNI, COMMISURATA ALL'ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO	Art. 55bis D.LGS. n.165/2001	> <i>Lavoratore o dirigente, della stessa o di altra P.A., che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.</i>	
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A TRE MESI IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE NON PERSEGUITA E, PER I SOLI DIRIGENTI, DECURTAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER IL DOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE	Art. 55sexies D.LGS. n.165/2001	> <i>Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente.</i>	
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA TRE GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI TRE MESI IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' DEL RISARCIMENTO	Art. 55septies D.LGS. n.165/2001	> <i>Mancata osservanza delle disposizioni sui controlli sulle assenze.</i>	
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA TRE GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI TRE MESI IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' DEL RISARCIMENTO	Art. 55sexies D.LGS. n.165/2001	> <i>Violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la P.A. al risarcimento del danno, fatta salva altra sanzione disciplinare.</i>	
COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' E RIDETERMINAZIONE DELLE MANSIONI E DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE RICOLLOCAMENTO DEL LAVORATORE	Art. 55sexies D.LGS. n.165/2001	> <i>Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione.</i>	